



POLICY PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI IN CONFLITTO DI INTERESSE

AI SENSI

del Regolamento Consob adottato con delibera 17221/2010
(operazioni con parti correlate)

delle Disposizioni di vigilanza Banca d'Italia - Circ. 263/2006, Tit. V Cap. 5
(attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati)

dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993
(obbligazioni degli esponenti bancari)

Deliberata in data 25/03/2015
Aggiornata con delibera del CdA del 29/09/2016
Aggiornata con delibera del CdA del 20/12/2018
Aggiornata con delibera del CdA del 26/06/2019
Aggiornata con delibera del Cda del 26/02/2020

SOMMARIO

1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	3
1.1. Premessa.....	3
1.2. Revisione della Policy.....	3
1.3. Quadro normativo di riferimento.....	4
1.4. Definizioni.....	7
2. DISPOSIZIONI COMUNI PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA)	13
2.1 Premessa.....	13
2.2 Ruolo degli Organi Sociali.....	13
2.3 Identificazione, aggiornamento, monitoraggio e censimento dei soggetti collegati e gestione dell'archivio.....	15
2.4 Censimento dei soggetti componenti il perimetro unico e gestione dell'archivio.....	17
2.5 Operazioni con i componenti del perimetro unico.....	20
2.6 Procedure deliberative per le operazioni con i componenti il perimetro unico.....	24
2.7 Principali flussi informativi interni.....	28
3. DISPOSIZIONI DEDICATE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA)	29
3.1 Obblighi informativi sulle operazioni con parti correlate ai sensi del regolamento Consob 17221/2010.....	29
3.2 Limiti alle attività di rischio e segnalazioni di vigilanza verso soggetti collegati ai sensi della disciplina banca d'italia.....	30
4. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	32
5. OPERAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI	33
5.1 Ambito oggettivo di applicazione dell'art. 136 TUB.....	33
5.2 Atti soggetti all'applicazione dell'art. 136.....	33
5.3 Atti non riconducibili all'art. 136.....	33
5.4 Obbligazioni contratte indirettamente mediante interposizione di persone fisiche o giuridiche..	34
5.5 Fase Deliberativa.....	34
6. OPERAZIONI EX ART. 2391 CODICE CIVILE ED OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE	35
6.1 Gestione dei conflitti di interesse.....	36
6.2 SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NEL PROCESSO DEL CREDITO.....	38
6.3 DISCIPLINA DEGLI INTERESSI DEL PERSONALE PIU' RILEVANTE E DEL RESTANTE PERSONALE.....	39
6.4 DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE POTENZIALI NELLE OPERAZIONI DI CONCESSIONE DI CREDITO E ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI.....	39
6.5 SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO (cfr. Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob del 29.10.07).....	40
6.4 Censimento dei soggetti.....	46
6.5 Procedure deliberative.....	46

1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1. PREMESSA

L'operato dell'intermediario bancario si espone in termini rilevanti a rischi di conflitto di interesse, per cui siano perseguiti interessi non della Banca ma di figure che instaurano o già hanno relazioni economiche con la banca, tali da pregiudicare l'immagine ed il patrimonio dell'impresa.

Per tali ragioni, un'adeguata disciplina del conflitto è componente integrativa della gestione e presidio dei rischi operativi della Banca.

La presente "Policy per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse" (nel seguito anche "Policy" o "documento") – redatta con l'obiettivo di trattare in modo unitario gli aspetti di governance, gli ambiti di applicazione nonché i profili procedurali ed organizzativi (considerate le significative affinità tra le normative in tema di Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati) – contiene le disposizioni da osservare nella gestione:

- delle operazioni con parti correlate (le "Operazioni con Parti Correlate") ai sensi del Regolamento adottato da CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 (il "Regolamento CONSOB") ed ex art 2391 bis del codice civile;
- delle operazioni con soggetti collegati (le "Operazioni con Soggetti Collegati") ai sensi della disciplina sulle "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (la "Disciplina Banca d'Italia") dettata dal Titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d'Italia del 27 dicembre 2006, n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" e successivi aggiornamenti (la "Circolare Banca d'Italia");
- delle obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (il "D.Lgs. 385/1993").

Ai fini della Policy, le Parti Correlate CONSOB, i Soggetti Collegati e gli Esponenti bancari sono definiti "Soggetti in conflitto di interesse".

L'approvazione e le modifiche e/o integrazioni al presente documento che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative e regolamentari, o che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione che, su proposta del Direttore Generale, delibera previo parere vincolante del Collegio Sindacale.

1.2. REVISIONE DELLA POLICY

La Banca, per il tramite della Funzione di Compliance, valuta – con cadenza annuale (entro il primo trimestre successivo alla scadenza dell'anno) – se procedere ad una revisione della Policy, tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dalla stessa dimostrata nella prassi applicativa e di eventuali modifiche nella normativa esterna

di riferimento (le variazioni normative che non richiedono un processo di valutazione e decisione per il recepimento trovano comunque applicazione dalla data di entrata in vigore della medesima; il loro formale recepimento nella Policy è disposto in occasione della prima revisione).

Le proposte di revisione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo rilascio di pareri favorevoli vincolanti, ai fini della delibera di Consiglio, da parte del Collegio Sindacale e del Comitato dei Consiglieri Indipendenti / Parti Correlate.

1.3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Normativa esterna

I rischi derivanti da operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse sono normati, fra l'altro¹, dal Regolamento Consob e dalla Disciplina Banca d'Italia, nonché dalle disposizioni in materia di obbligazioni degli Esponenti bancari ai sensi del D.Lgs. 385/1993.

Di seguito, si richiama il quadro normativo di riferimento per ciascuna disciplina, evidenziandone le finalità e gli aspetti caratterizzanti nonché le affinità tra il Regolamento Consob e la Disciplina Banca d'Italia.

Disposizioni in tema di operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob

In forza di quanto disposto dall'art. 2391 bis c.c., gli Organi di Amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino "la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate" realizzate direttamente o tramite società controllate.

L'organo di controllo è tenuto a vigilare sull'osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

In attuazione di tale previsione, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato il 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito anche il "Regolamento Consob") che detta i principi cui le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi della UE e **con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante** (in tal senso la norma rileva per BPFondi) devono attenersi nella gestione e rappresentazione delle Operazioni con Parti Correlate.

¹ Rilevano in argomento altresì:

- Art. 53 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario);
- Art. 67 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario);
- Deliberazione del CICR n. 277 del 29 luglio 2008.
- Artt. 2391 del codice civile;
- Principio Contabile Internazionale – IAS 24;
- Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche – Circolare Banca d'Italia n. 285.

Disposizioni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia

La disciplina in materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” emanata da Banca d'Italia² (Circ. 263, Tit. V Cap. 5 – nel seguito anche “disposizioni normative”), mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti a centri decisionali della Banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione e gestione di finanziamenti nonché ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti ed azionisti.

Al fine di mitigare il suddetto rischio, la Disciplina Banca d'Italia indica i presidi che devono essere posti in essere:

- limiti prudenziali per le attività di rischio della Banca nei confronti dei Soggetti Collegati, differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate Banca d'Italia in modo proporzionato all’intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di Parti Correlate Banca d'Italia qualificabili come imprese non finanziarie;
- apposite procedure deliberative, che integrano i limiti prudenziali, dirette a preservare l’integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati applicabili anche alle operazioni infragruppo (previsione che non trova attualmente applicazione in BPFondi) e alle transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio e pertanto non coperte dai limiti quantitativi di cui sopra;
- assetti organizzativi e controlli interni minimali per l’individuazione delle responsabilità degli organi e dei compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell’andamento delle esposizioni.

Affinità e differenze tra regolamentazione CONSOB e Banca d'Italia

Il Regolamento Consob e la Disciplina Banca d'Italia presentano significative affinità con riferimento alla gestione, rispettivamente, delle Operazioni con Parti Correlate e delle Operazioni con Soggetti Collegati; in particolare i principali punti di sovrapposizione riguardano:

- il perimetro delle Parti Correlate Consob e dei Soggetti Collegati;
- la tipologia delle operazioni che sono sottoposte a particolari procedure deliberative per la loro realizzazione ed i casi di esclusione previsti in via facoltativa;
- la qualificazione della rilevanza dell’operazione (declinata in operazioni di “maggiore” e di “minore” rilevanza) e la possibilità di identificare operazioni “esigue” ai fini dell’applicazione dell’iter deliberativo particolare;
- il “cumulo” quale meccanismo che può determinare la rilevanza dell’operazione;

² Adottate in attuazione dell’art. 53 comma 4 del d. lgs. 385/93 (TUB) ed in conformità della delibera CICR n. 277 del 29.07.2008.

- la diretta correlazione tra la rilevanza delle operazioni e gli iter procedurali da osservare (il tema della rilevanza nelle operazioni, differentemente modulabile su base discrezionale, è determinante in entrambe le discipline ai fini dell'applicazione delle procedure deliberative e del conseguente ruolo degli amministratori indipendenti);
- il processo di istruttoria, deliberazione e informazione agli Organi sociali per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- il ruolo degli Amministratori indipendenti, atteso che entrambe le discipline attribuiscono un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti prevedendone il coinvolgimento nell'adozione delle Procedure e nella gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, sia nella fase pre-deliberativa, sia in quella deliberativa, richiedendo (ove previsto), il rilascio di un determinante parere preventivo rispetto alla deliberazione dell'organo facoltizzato.

BPFondi ha attribuito al Comitato dei Consiglieri Indipendenti /Parti Correlate i compiti assegnati agli amministratori indipendenti ai sensi del Regolamento Consob e della Disciplina Banca d'Italia.

Le disposizioni richiamate presentano in ogni caso specificità ad hoc.

Si tratta, in particolare:

per la CONSOB:

- degli obblighi informativi e di trasparenza verso il mercato;

per la BANCA D'ITALIA:

- dei limiti alle attività di rischio;
- delle segnalazioni di vigilanza;
- del ruolo del Collegio Sindacale, coinvolto in sede di adozione delle Procedure.

Attesa la dimensione e configurazione societaria ed operativa della Banca, il Consiglio ha ritenuto di poter approvare, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e della Funzione Compliance, un unico Documento che disciplini l'operatività aziendale in presenza di conflitti di interesse, nel rispetto della normativa di riferimento ed in linea con la precedente regolamentazione adottata.

Disposizioni in tema di obbligazioni degli Esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993

La materia delle obbligazioni degli Esponenti bancari è disciplinata dall'art. 136 del D.Lgs. 385/1993, che presenta un ambito di applicazione circoscritto ai soli rapporti tra la Banca ed i propri Esponenti.

L'articolo 136 del D.Lgs. 385/1993 vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo³ presso una Banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità -con l'esclusione del voto dell'esponente interessato- e con il voto

³ Si fa riferimento ai membri del consiglio di amministrazione, ai sindaci effettivi e supplenti, al direttore generale, al vicedirettore generale (se nominato) facente funzioni del direttore generale, nell'ipotesi in cui la carica direttore generale sia vacante, ai commissari straordinari, ai commissari liquidatori e ai membri del comitato di sorveglianza.

favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

L'inosservanza delle disposizioni dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 è sanzionata penalmente. In relazione a ciò, è opportuno che la natura delle operazioni rilevanti ex art 136 sia interpretato estensivamente (comprendendovi quindi, a titolo di esempio, anche la fornitura di servizi alla Banca).

1.4. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura si definiscono:

- **“parte correlata”**, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con Banca Popolare di Fondi:
 - l'esponente aziendale;
 - il socio in possesso di una quota del capital sociale superiore al 10% o comunque in grado di esercitare influenza notevole sulla società
 - il soggetto, diverso dal socio per quota maggiore del 10%, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- **“parte correlata non finanziaria”**, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive;
- **“soggetti connessi”**:
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- **“soggetti collegati”**, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;
- **“controllo”**, ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;

- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **“influenza notevole”**, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante quale, a titolo esemplificativo:
 - i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
 - ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
 - iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- **“esponenti aziendali”**, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Banca Popolare di Fondi. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori e i sindaci di Banca Popolare di Fondi; nonché il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
- **“partecipante”**, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
- **“stretti familiari”**, i parenti fino al secondo grado (1) e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
- **“intermediari vigilati”**, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Ime), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB (2), gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza;
- **“attività di rischio”**, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;

- **“garanzia collettiva”**, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;
- **“patrimonio di vigilanza” (Fondi Propri)**, l’aggregato come definito dalla Banca d’Italia ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;
- **“amministratore indipendente”**, l’amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della Banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario;
- **“operazione con soggetti collegati”**, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *“collaterali”* poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità;
 - le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia;
- **“operazione di maggiore rilevanza”**, l’operazione con soggetti collegati il cui controvalore, in rapporto ai fondi propri, sia superiore alla soglia del 5%. Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:
 - per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair *value* determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata con riferimento alla voce *“Indice di rilevanza dell’attivo”* (è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della banca).


La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

- **“operazione di minore rilevanza”**, l’operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- **“operazione ordinaria”**, l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;


- **“disposizioni sul governo societario”**, le “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” contenute nella Circolare n. 285 Banca d'Italia;
- **“disposizioni Consob”**, le disposizioni Consob attuative dell'art. 2391-bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Nella definizione del perimetro dei soggetti connessi, ai fini del principio contabile IAS24, della normativa Banca d'Italia e Consob, eventuali entità nelle quali gli esponenti apicali rivestano cariche in nome o in rappresentanza della Banca non sono considerate all'interno del perimetro dei soggetti collegati agli stessi, a tutti i fini previsti dalle normative applicabili.

Nello schema seguente si fornisce una rappresentazione grafica sintetica delle parti correlate.



Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica dei soggetti connessi alle parti correlate.



2. DISPOSIZIONI COMUNI PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA)

2.1 PREMESSA

Di seguito sono elencati gli ambiti applicativi contemplati dalle citate disposizioni (Regolamento Consob e Circolare Banca d'Italia) per i quali è prevista la trattazione unitaria nella Policy:

- assetti di *governance* e connessi ruoli riferiti al Consiglio di Amministrazione, al Comitato ed al Collegio Sindacale;
- assetti organizzativi per il presidio e la gestione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati;
- perimetro delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati;
- criteri per l'identificazione e la rilevazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, incluse quelle di Maggiore Rilevanza;
- casi di esenzione contemplati dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia e quelli eventualmente previsti da BPFondi avvalendosi della facoltà stabilita dalle citate disposizioni;
- modalità con cui istruire ed approvare le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- presidi e regole per l'adozione della Policy in Banca.

In considerazione delle specificità che contraddistinguono le citate disposizioni, sono altresì declinati i riferimenti in tema di:

- obblighi di informativa e trasparenza previsti da CONSOB con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate;
- attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati ai sensi di Banca d'Italia: i) limiti alle attività di rischio; ii) segnalazioni di vigilanza; iii) politiche interne in materia di controlli.

2.2 RUOLO DEGLI ORGANI SOCIALI

Il Regolamento CONSOB e la Disciplina Banca d'Italia prevedono nell'ambito della gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione e, a latere, degli Amministratori indipendenti riuniti in apposito comitato; il coinvolgimento del Collegio Sindacale è contemplato dalla sola Disciplina Banca d'Italia in determinati casi dell'operatività con Soggetti Collegati. Di seguito sono descritte le competenze assegnate da BPFondi ai sensi della presente disciplina.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera la Policy e i successivi aggiornamenti, con i preventivi pareri favorevoli del Comitato e del Collegio Sindacale;
- nomina i membri del Comitato in conformità con i criteri di designazione stabiliti dalla normativa vigente e dalla Policy; inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione temporanea del/dei membro/i del Comitato nei casi previsti e disciplinati dalla Policy (sostituzione per conflitto d'interesse e sostituzione per indisponibilità in caso di convocazione urgente);
- delibera le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo realizzate dalla Banca, fatta eccezione per le Operazioni che ricadono nella competenza dell'Assemblea dei Soci;
- delibera le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati che rientrano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del D.lgs. 385/1993, realizzate da BPFondi osservando l'iter deliberativo stabilito dal citato articolo (approvazione all'unanimità e con il parere favorevole dei membri del Collegio Sindacale).

Comitato dei Consiglieri Indipendenti

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, un ruolo rilevante è attribuito dalle disposizioni normative agli amministratori indipendenti.

BPFondi ha istituito in seno al Consiglio di Amministrazione un Comitato costituito da Amministratori indipendenti con il compito di rafforzare i presidi per la gestione di eventuali situazioni di conflitto di interessi, esprimendo il proprio parere su tutta la materia di pertinenza del presente documento, delle sue modifiche e sulle operazioni con parti collegate.

Il requisito di indipendenza riconosciuto ai Consiglieri che rientrano nell'ambito del Comitato è ricondotto al fatto che (i) non siano controparte o soggetti collegati o che non abbiano interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cod. civ.; (ii) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 29 dello Statuto; (iii) siano rispondenti ai requisiti previsti dal Regolamento del Cda.

Il Comitato è composto da tre Consiglieri indipendenti, di cui uno avente la funzione di Coordinatore.

Nel caso in cui un membro del Comitato sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato in una determinata operazione, questi, limitatamente a tale operazione, è sostituito dal Consigliere indipendente, non componente il Comitato, più anziano di età.

Il Comitato è convocato dal Coordinatore all'occorrenza, sulla base di un ordine del giorno preventivamente comunicato a tutti i componenti. Il Comitato è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei membri designati, tra i quali il Coordinatore.

Il Coordinatore cura la verbalizzazione delle sedute, trasmettendo copia dei verbali al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In occasione di operazioni con parti correlate, sia di maggiore che di minore rilevanza, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato deve essere fornita dal Direttore Generale, con congruo anticipo, completa ed adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi: la natura della correlazione; il tipo di operazione; i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione; la convenienza per la Società; il procedimento valutativo seguito.

Il Comitato rappresenta le carenze eventualmente riscontrate al Consiglio di Amministrazione.

Se del caso, il Comitato può avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. In caso di operazioni di minore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, può fissare l'ammontare massimo di tali spese.

Fermo restando quanto sopra, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza il Comitato riceve un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e in quella istruttoria e può richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale:

- formula pareri analitici e motivati nonché vincolanti, al fine della successiva delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità della Policy e delle Procedure nonché sui successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi stabiliti dal Regolamento CONSOB, dalla Disciplina Banca d'Italia e dall'art. 136 del D.lgs. 385/1993 (tale parere si affianca a quello analogo richiesto al Comitato);
- riceve informativa (nei tre giorni successivi a quello in cui il Comitato ha rilasciato il proprio parere) sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza per le quali sia stato interrotto il processo deliberativo a causa del preliminare parere negativo o condizionato del Comitato.

2.3 IDENTIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO, MONITORAGGIO E CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E GESTIONE DELL'ARCHIVIO

Premessa

La corretta gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, in termini di procedure deliberative comuni ed applicazione di disposizioni specifiche ai fini CONSOB e Banca d'Italia, si fonda sulla completa e tempestiva individuazione delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati.

PERIMETRO UNICO⁴

⁴ l'insieme costituito dall'aggregazione delle Parti Correlate CONSOB (qui definite) e dei Soggetti Collegati (qui definiti) di Banca popolare di Fondi.

Il Perimetro della Banca Popolare di Fondi è costituito dall'aggregazione delle diverse componenti indicate nella tabella sottostante (*cf. pag.19*), applicabile in modo unitario sia ai fini CONSOB che Banca d'Italia, oltre che ex art. 2391 c.c.

a) Soggetti ricadenti nell'applicazione dell'art. 2391 del codice civile

b) Parti Correlate CONSOB

- 1) I soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - i. controllano Banca Popolare di Fondi, ne sono controllati o sono sottoposti a comune controllo;
 - ii. detengono una partecipazione in BPFondi tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - iii. esercitano il controllo su BPFondi congiuntamente con altri soggetti.
- 2) Le società collegate di BPFondi
- 3) I dirigenti con responsabilità strategiche di BPFondi (ivi inclusi gli Amministratori – esecutivi o meno – e i Sindaci effettivi e Supplenti).
- 4) Gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui ai punti (1) o (3).
- 5) Le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai punti (3) o (4) esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.
- 6) I fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, istituiti o promossi dalla Banca Popolare di Fondi, nonché i fondi sui quali questa sia in grado di esercitare un'influenza.

Le fattispecie di cui ai punti 1), 2), e 6) non sono al momento applicabili alla Banca Popolare di Fondi.

c) Soggetti Collegati BANCA D'ITALIA

Parti Correlate

- 7) Gli esponenti aziendali della Banca Popolare di Fondi
- 8) I partecipanti della Banca Popolare di Fondi (ossia i soggetti tenuti a richiedere le autorizzazioni a Banca d'Italia per la partecipazione al capitale delle banche, di cui agli art. 19 e seguenti del D.Lgs. 385/1993).
- 9) I soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica della Banca Popolare di Fondi, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.
- 10) Le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui Banca Popolare di Fondi sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.

Soggetti Connessi

- 11) Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata (da 8 a 11).
- 12) I soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri (9) e (10) ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata.
- 13) Gli stretti familiari di una parte correlata (da 8 a 11) e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Le fattispecie di cui ai punti 9) e 10) non sono al momento applicabili alla Banca Popolare di Fondi.

Banca Popolare di Fondi censisce anche gli affini fino al secondo grado dei soggetti ai punti (8), (9) e (10), conservando tali informazioni a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti collegati, valuta l'opportunità di assoggettare alla presente procedura altre figure o altre categorie di soggetti.

Banca Popolare di Fondi individua la presenza, anche tra i dipendenti ed altri collaboratori aziendali, di ulteriori soggetti, ricompresi nel perimetro dei soggetti collegati che direttamente o indirettamente possano far sorgere situazioni di conflitto di interesse da presidiare opportunamente.

Rientrano in tale fattispecie i soggetti ricompresi nel personale "più rilevante"⁵ identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (c.d. *risk takers*).

2.4 CENSIMENTO DEI SOGGETTI COMPONENTI IL PERIMETRO UNICO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO

L'individuazione e il censimento delle parti correlate è di competenza della Segreteria e Affari Generali.

I soggetti identificati come parti correlate devono cooperare con detta funzione al fine di consentire un censimento corretto, tempestivo e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi.

È dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Qualora per conoscenza diretta della situazione, l'ufficio Crediti dovesse riscontrare la mancata valorizzazione/variazione dello status, ne informa la Segreteria e Affari Generali collaborando alle attività a tale scopo opportune.

La Segreteria e Affari Generali:


- rileva le parti correlate, i soggetti connessi, nonché i soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 2391 del codice civile, direttamente individuabili sulla base delle informazioni a sua disposizione (a esempio, società controllate/sottoposte a influenza notevole, amministratori, sindaci, etc.),
- predispone il modulo (cosiddetta "scheda censimento) da inviare agli esponenti aziendali della Banca affinché, oltre ad attestare la propria posizione, elenchino gli stretti familiari fino al secondo grado compreso, le società e imprese nelle quali gli stessi soggetti esercitano, ai sensi dell'art. 23 TUB, il controllo e gli affini fino al secondo grado;

⁵ Direttore Generale, Responsabile Direzione Affari, Responsabile Direzione Amministrazione e Organizzazione, Responsabili delle Funzioni di Controllo Interno

- effettua controlli tramite, in particolare, la consultazione di dati e informazioni rilevabili presso gli archivi informatici delle Camere di Commercio;
- aggiorna l'anagrafica a seguito di variazioni.

Con frequenza almeno annuale e comunque in occasione di ogni modifica, la mappatura è portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Si riporta di seguito uno schema esplicativo del processo operativo di individuazione del "soggetto collegato".



Il *check* con la visura camerale è effettuato, se ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni circostanziate della Segreteria Affari Generali.

2.5 OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO

Si definiscono “Operazioni con i componenti del Perimetro Unico” le transazioni che Banca Popolare di Fondi realizza con i componenti del Perimetro Unico, come in precedenza definito, comportanti l’assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo.

Banca Popolare di Fondi pone attenzione alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica per l’individuazione delle operazioni di cui trattasi.

Si considerano incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con i componenti del Perimetro Unico (non sono invece incluse le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale in quanto si tratta di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni) e le operazioni di aumento di capitale;
- le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, ferme le esclusioni previste nel prosieguo.
- le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento, cui si applicano le disposizioni relative alla informativa preventiva.

Sono altresì incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le operazioni bancarie, sia di raccolta, che di impiego;
- la prestazione di servizi di investimento, sia principali, che accessori;
- la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi;
- gli accordi contrattuali di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati ai precedenti punti.

Casi di esclusione

1. *Operazioni per le quali non si applicano le disposizioni del Regolamento CONSOB e della Disciplina Banca d'Italia:*

- deliberazioni assembleari di cui all’art. 2389, comma 1 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 2389, comma 3 del Codice Civile;
- deliberazioni assembleari di cui all’art. 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- deliberazioni, diverse da quelle di cui all’art. 2389, comma 1 del Codice Civile, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche posto che:

- i. BPFondi ha adottato una politica di remunerazione;
 - ii. è stata sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la relazione illustrativa della politica di remunerazione;
 - iii. è previsto che tutte le remunerazioni assegnate siano coerenti con tale politica;
- operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza.

2. Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 D.Lgs. 385/1993

Le operazioni poste in essere con i componenti del Perimetro Unico che siano anche Esponenti aziendali ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 o soggetti ad essi riferibili ricadono nell'ambito di applicazione del citato articolo, pertanto:

- i. sono soggette all'iter deliberativo dal medesimo richiesto, ossia approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti, con l'esclusione dell'esponente interessato, e con il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Nel caso di Sindaci assenti il loro parere favorevole è raccolto in separata sede;
- ii. sono soggette ad un parere preventivo consultivo del Comitato degli Amministratori indipendenti, se superiori ad Euro 250.000; in ogni caso
 - nel verbale di approvazione sono indicate le motivazioni in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - al Comitato suddetto è assicurato il tempestivo e completo flusso informativo in merito all'operazione secondo le modalità previste, a seconda dei casi, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, di Minore Rilevanza di importo significativo e di Minore rilevanza.

Il Comitato degli Amministratori indipendenti riceve una preliminare comunicazione (rispetto al momento della deliberazione) sulle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 D.Lgs. 385/1993.

3. Altri casi di esclusione:

- BPFondi avvalendosi della facoltà prevista sia dal Regolamento CONSOB, sia dalla Disciplina Banca d'Italia, esclude dall'applicazione delle Procedure (di cui alla presente Sezione) le Operazioni Ordinarie e quelle Esigue, come definite nel successivo paragrafo.

Operazioni ordinarie ed esigue

Alle operazioni di importo esiguo ed alle operazioni ordinarie che siano effettuate con soggetti collegati, non si applicano le previsioni della presente Procedura.

Per le operazioni **di importo esiguo**⁶ sussiste unicamente l'obbligo per la Banca di tenere evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle stesse e di rendicontare periodicamente il Consiglio di

⁶ Operazioni che non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori, pur essendo concluse con i componenti del Perimetro Unico.

Amministrazione. In un'ottica prudenziale, tenuto conto delle dimensioni dell'attuale patrimonio di vigilanza, si considerano di importo esiguo le operazioni il cui controvalore non ecceda la soglia di Euro 250.000,00.

Per le **operazioni ordinarie**, la delibera di approvazione deve contenere gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. A tal fine la Banca tiene conto della riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla dimensione, alla tipologia della controparte ed alla tempistica.

La valutazione dell'ordinarietà delle operazioni è condotta sulla base dei seguenti elementi:

- oggetto dell'operazione: sono considerate operazioni ordinarie, quelle che rientrano tra quelle tipiche del business aziendale (attività operativa e attività finanziaria a questa connessa) ovvero non ricadono tra le attività di investimento o finanziarie;
- ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società: sono considerate operazioni ordinarie, quelle di cui sia accertata l'effettiva ricorrenza (intesa come frequenza di esecuzione);
- dimensione dell'operazione: sono considerate operazioni ordinarie quelle che non hanno dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Banca, tenuto conto del sistema delle deleghe di potere internamente stabilite;
- natura della controparte: sono considerate operazioni ordinarie, quelle le cui caratteristiche risultino coerenti con la natura della controparte (nel caso del credito, ad esempio, se lo scopo del finanziamento richiesto dal cliente è coerente rispetto alle caratteristiche dell'attività da questi esercitata);
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: sono considerate operazioni ordinarie, quelle le cui condizioni applicate sono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela, tenuto conto del sistema interno delle deroghe. Al fine di determinare se un'operazione è conclusa o meno a condizioni standard o di mercato, sono considerati:
- le condizioni normalmente praticate alla clientela;
- lo sconto eventualmente applicato su richiesta della clientela.

Non sono in nessun caso qualificabili come operazioni ordinarie le operazioni di maggiore rilevanza.

Rilevanza delle Operazioni

Sulla base della rilevanza, si individuano le seguenti tipologie di Operazioni con componenti del Perimetro Unico:

- **Operazioni di Maggiore Rilevanza;**
- **Operazioni di Minore Rilevanza.**

➤ **Operazioni di maggiore rilevanza**

Sono definite **operazioni di maggiore rilevanza**, le operazioni con i componenti del Perimetro Unico il cui controvalore in rapporto ai fondi propri è superiore alla soglia del 5%.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair *value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo (nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale).

Con specifico riferimento alle eventuali operazioni di fusione e acquisizione, il criterio è quello legato all' "indice della rilevanza dell'attivo": in questo caso, sono considerate di maggiore rilevanza le operazioni nelle quali il valore del patrimonio sociale della società incorporata o ceduta supera il 5% del valore del patrimonio sociale della società acquirente o alienante.

In caso di più transazioni con la stessa parte correlata, che costituiscono parte di un'unica operazione, si considera ai fini del calcolo della predetta soglia il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato.

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

➤ Operazioni di minore rilevanza

Sono operazioni di minore rilevanza, le operazioni con soggetti del Perimetro Unico diverse da quelle di maggiore rilevanza e diverse dalle operazioni esigue.

Delibere quadro

La Banca può approvare delibere-quadro per operazioni che siano:

- tra loro omogenee, cioè oggettivamente raggruppabili;
- sufficientemente determinate, cioè definibili e identificabili in modo univoco per tipologia di operazione effettuata.

Per l'approvazione delle delibere devono essere rispettate le regole procedurali previste per le operazioni di maggiore e minore rilevanza, a seconda del prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni stesse. Le singole operazioni effettuate ai sensi delle delibere-quadro non sono pertanto assoggettate all'iter procedurale previsto in assenza delle delibere-quadro stesse.

Le delibere

quadro hanno efficacia massima annuale e devono riportare tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione riceve un'informativa trimestrale anche in merito all'attuazione delle delibere-quadro approvate dalla Banca.

Nel caso in cui un'operazione, inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, perda i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima.

In questo caso verranno applicate le procedure generali o speciali previste dal presente documento, a seconda delle dimensioni dell'operazione stessa.

Per le delibere-quadro è, inoltre, normativamente previsto che qualora l'ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata, sia pubblicato, in occasione dell'approvazione della medesima delibera-quadro, il documento informativo.

2.6 PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPERAZIONI CON I COMPONENTI IL PERIMETRO UNICO

Fase pre-deliberativa

Operazioni di minore rilevanza

In occasione di operazioni con soggetti collegati, deve essere fornita al Comitato, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, tra cui necessariamente:

- la controparte e la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Il Comitato rappresenta le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare.

Se del caso il Comitato, per l'espletamento dei propri compiti, ha facoltà di avvalersi, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. In caso di operazioni di minore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese nella misura più elevata tra il 2% (due per cento) del controvalore dell'operazione e comunque non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila), salvo diversa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sempre previo parere favorevole del Collegio.

Operazioni di maggiore rilevanza

Qualora l'operazione sia di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto sopra descritto, il Comitato, previamente coinvolto su iniziativa del direttore generale o di chi ne ricopra pro tempore le veci, partecipa attivamente alle trattative richiedendo informazioni, eventualmente formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria.

➤ **Fase deliberativa**

Le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto l'attribuiscono all'Assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal presente documento.

Il Comitato deve esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni, da esporre preventivamente all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla.

La delibera consiliare deve a sua volta fornire adeguata motivazione in ordine: all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca.

Non sono ammessi scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

In caso di parere negativo del Comitato:

- operazioni di minore rilevanza
la delibera del Consiglio deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta, con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.
- operazioni di maggiore rilevanza
l'operazione deve essere sottoposta al parere preventivo del Collegio Sindacale secondo le stesse modalità utilizzate per il Comitato. In caso di parere negativo del Collegio, il Consiglio che ritenesse di proseguire nella operazione è tenuto a portarla alla approvazione della assemblea.
Le operazioni sulle quali il Comitato ed il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, sono portate annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento. Le deliberazioni devono, altresì, recare menzione delle procedure seguite, allo scopo di evidenziare la completezza e trasparenza delle decisioni assunte.

Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente


comunicazione al Consiglio ed al Collegio Sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata e i termini dell'interesse di cui sono portatori..

Operazioni urgenti

Lo statuto sociale della Banca prevede che “Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, su proposta del Direttore Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva”.

Quanto all'operatività con parti correlate, e comunque rilevante ai fini della disciplina in discorso, vanno evitate operazioni urgenti. Quando siano ritenute indispensabili, va in ogni caso fornita debita informativa preventiva al Comitato Parti Correlate il cui parere deve essere reso disponibile prima della deliberazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare l'urgenza della operazione.



2.7 PRINCIPALI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

Si riepilogano di seguito i flussi informativi verso gli organi societari della Banca:

- Al Consiglio di Amministrazione è fornito, da parte del Comitato, un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento delle operazioni con soggetti del Perimetro Unico, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- le operazioni di maggiore rilevanza, in caso di parere negativo del Comitato, vengono sottoposte al parere preventivo del Collegio Sindacale;
- in caso di parere negativo del Comitato e del Collegio Sindacale, le operazioni di maggiore rilevanza sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci;
- almeno ogni trimestre, viene fornita dal Responsabile Compliance una completa informativa al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro;
- per consentire un adeguato monitoraggio sulle operazioni ordinarie, vengono forniti idonei flussi informativi al Comitato ed al Collegio Sindacale da parte del responsabile Compliance con frequenza almeno annuale;
- per consentire la predisposizione del bilancio d'esercizio vengono forniti al Responsabile Area Amministrazione adeguati flussi informativi dalla funzione Compliance.

3. DISPOSIZIONI DEDICATE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA)

3.1 OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB 17221/2010

Operazioni di Maggiore Rilevanza

In presenza di operazioni di maggiore rilevanza, la Banca predispose un documento informativo in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob. La disciplina è posta a tutela del mercato, e fa carico, oltre che alle società quotate, alle imprese emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, quale è Banca popolare di Fondi. A tal fine le strutture competenti all'istruttoria della operazione forniscono i relativi dati alla Direzione Generale, per il tramite dell'Ufficio Segreteria e Affari Generali.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero dal momento in cui il contratto sia concluso in base alla disciplina applicabile.

In allegato al documento informativo vanno riportati gli eventuali pareri del Comitato e di esperti indipendenti.

Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la Banca sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5 (fusione, scissione o di aumento di capitale) e 71 (acquisizione e cessione) del Regolamento Emittenti Consob n. 11971, essa può pubblicare un unico documento. In tal caso, tale documento è messo a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

I documenti informativi sopra richiamati devono essere contestualmente trasmessi alla Consob.

Cumulo di operazioni

Le Funzioni competenti (Risk Management e Compliance) predispongono il documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Banca concluda, con una stessa parte correlata, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, che, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui al paragrafo 5.1 del presente Regolamento.

A tal fine non si considerano le operazioni effettuate in attuazione di una delibera-quadro.

Nell'ipotesi di superamento delle soglie di rilevanza, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione (o dalla conclusione del contratto) che determina il superamento della soglia di rilevanza, e contiene informazioni - anche su base aggregata per operazioni omogenee - su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Operazioni di Minore Rilevanza

In caso di operazioni di minore rilevanza approvate con il parere negativo del Comitato la Banca, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, predispose e mette a disposizione del pubblico, sul sito internet, un

documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e delle ragioni per le quali si è ritenuto di portare a termine l'operazione, corredato dal già menzionato parere.

IAS 24 "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate"

Il bilancio della Banca deve contenere tutte le informazioni atte a evidenziare che la situazione patrimoniale-finanziaria e il suo risultato economico possono essere stati alterati da operazioni attuate con le parti correlate.

In ottemperanza al principio IAS n. 24, sono inserite nel bilancio informazioni sulla natura delle relazioni con le parti correlate, sulle caratteristiche delle operazioni e sui tassi di interesse.

3.2 LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA VERSO SOGGETTI COLLEGATI AI SENSI DELLA DISCIPLINA BANCA D'ITALIA

➤ Premessa

Le disposizioni di vigilanza stabiliscono limiti prudenziali individuali alle attività di rischio assunte nei confronti dei soggetti collegati e ne prescrivono il rispetto in via continuativa.

Per "attività di rischio" si intendono le "esposizioni nette"⁷ come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. In particolare, le suddette disposizioni definiscono l'"esposizione" come somma delle attività di rischio per cassa (es. finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e delle operazioni fuori bilancio (es. garanzie e impegni rilasciati, contratti derivati) nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi dal punto di vista giuridico o economico⁸.

In particolare:

- è fissato un limite individuale alle attività di rischio che la banca può assumere verso il medesimo insieme di soggetti collegati in rapporto al proprio patrimonio di vigilanza;
- sono stabiliti limiti differenziati in relazione alla classificazione della parte correlata come "finanziaria" e "non finanziaria" e, nell'ambito di tali categorie, della tipologia di correlazione, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni ed alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

➤ Limiti prudenziali

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti previsti dalla normativa prudenziale vigente, riferiti ai Fondi Propri.

⁷ Rappresentano l'esposizione, al netto di eventuali garanzie ricevute, ponderata secondo i fattori di ponderazione riportati nell'Allegato A alle disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. Circolare 263/2006 Titolo V, capitolo 1, sez. III) differenziati in base alla natura della controparte debitrice e a determinate forme di protezione del credito.

⁸ La normativa di riferimento è riportata nella Circ.285/2013.

La Banca ha inoltre fissato un limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei soggetti collegati. Tale limite è pari al 25% in rapporto ai Fondi Propri.

Rispetto al limite "complessivo" è fissata una soglia di allerta pari al 12,5 % dei Fondi propri.

➤ **Modalità di calcolo**

Ai fini del calcolo dei limiti prudenziali indicati al par. precedente, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi⁹. In base a tale disciplina le garanzie personali e reali (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale.¹⁰

Le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza non sono incluse nelle attività di rischio.

Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina della concentrazione dei rischi.

Se intercorre, tra la Banca e una parte correlata, una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

➤ **Casi di superamento**

La Banca assicura il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio in via continuativa.

Qualora, per cause indipendenti dalla volontà della Banca, uno o più limiti siano superati, la Banca provvederà a:

1. predisporre **entro 45 giorni** da superamento del limite un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale;
2. trasmettere **entro 20 giorni** dall'approvazione, il piano di rientro alla Banca d'Italia, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro la Banca, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, tiene conto nell'ambito del resoconto ICAAP.

Nel caso in cui una proposta di nuovo affidamento di una parte correlata o di un soggetto connesso porti al superamento del limite, tale operazione potrà essere effettuata nel solo caso in cui venga assistita da una idonea garanzia reale finanziaria o immobiliare, che riconduca il valore dell'attività di rischio ponderato entro i limiti stabiliti per quell'insieme di soggetti collegati.

⁹ Cfr. Circolare 285 Banca d'Italia –.

¹⁰ Per ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

➤ **Segnalazioni di vigilanza su attività di rischio verso soggetti collegati**

Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

Si riportano, di seguito, gli obblighi informativi previsti dalle disposizioni normative:

- **attività di rischio**: le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale¹¹;
- **superamento limiti attività di rischio**: si rinvia al paragrafo “Casi di superamento” della presente procedura.

A dette segnalazioni provvede l'Ufficio Contabilità e Bilancio, che nell'analisi del primo flusso di ritorno deve coinvolgere, nei casi di superamento o prossimità delle soglie, la Direzione generale, la Compliance ed il Risk management.

4. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Se l'operazione da effettuare rientra nelle materie di competenza, per legge o per statuto, dell'assemblea (intendendosi, per quanto possibile, l'assemblea annuale di approvazione del bilancio), dovranno essere rispettate le procedure descritte nel precedente paragrafo 2.6, distinguendo a seconda che l'operazione sia di minore o di maggiore rilevanza.

¹¹ Alla data di redazione della presente procedura, la disciplina segnaletica prevede che siano fornite informazioni su:

- identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la parte correlata e la Banca, nonché dei legami intercorrenti tra la parte correlata ed i relativi soggetti connessi;
- l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

5. OPERAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

L'articolo 136 del D.lgs. 385/1993 vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, con l'astensione dell'esponente interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

Resta peraltro fermo che – attenendo a materia sanzionata penalmente – ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie è rimessa al responsabile apprezzamento dei soggetti interessati oltre che, in ultima analisi, alla competenza dell'Autorità giudiziaria.

Rimane fermo quanto indicato nel precedente paragrafo 2.5. in ordine al parere consultivo del Comitato degli Amministratori indipendenti.

5.1 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136 TUB

L'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 136 del D.lgs. 385/1993 riguarda le "obbligazioni di qualsiasi natura" e gli "atti di compravendita", rispettivamente, contratte o compiute "direttamente o indirettamente" dagli Esponenti bancari; i successivi paragrafi forniscono indicazioni per l'identificazione degli atti soggetti all'art. 136 e delle "obbligazione indiretta".

5.2 ATTI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 136

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993:

- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica od occasionale agli Esponenti aziendali o a studi associati dei quali gli stessi facciano parte. In particolare, l'affidamento di incarichi professionali in forma sistematica ed esclusiva è sconsigliato dalla Banca d'Italia in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi del soggetto con gli interessi societari;
- le operazioni di compravendita in valuta e titoli che non rispettano le condizioni di cui al successivo Par.5.3
- le operazioni di cambio "per cassa" di assegni bancari.

5.3 ATTI NON RICONDUCEBILI ALL'ART. 136

In base alle indicazioni formulate dalla Banca d'Italia, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993, in quanto rivenienti da rapporti contrattuali nei quali non assume rilevanza la qualità

soggettiva della controparte e non sussiste, neppure in astratto, la possibilità di conflitto di interesse che la norma intende evitare:

- i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi compresa l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza, purché a condizioni standardizzate in uso per la clientela, i soci o i dipendenti;
- le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari (inclusi i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati al mercato telematico) allorquando sussistano tutti i seguenti presupposti:
 - effettuazione sui mercati regolamentati;
 - applicazione delle condizioni standardizzate previste per la clientela, i Soci o i dipendenti;
 - anticipazione del prezzo in caso di acquisto;
 - consegna preventiva dei titoli in caso di vendita.

5.4 OBBLIGAZIONI CONTRATTE INDIRETTAMENTE MEDIANTE INTERPOSIZIONE DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE

La nozione di “obbligazione indiretta” identifica una fattispecie in cui si instaura un rapporto obbligatorio in capo ad un Esponente aziendale mediante interposizione di un soggetto diverso, sia esso persona fisica o giuridica. In tali casi compete all'organo di amministrazione, che l'interessato deve responsabilmente render edotto della propria particolare situazione, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indirettamente contratta dall'Esponente medesimo. L'accertamento viene condotto con l'astensione dell'Esponente che si presume coinvolto.

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società può ritenersi applicabile la disposizione di legge in questione quando l'Esponente: i) abbia nella società stessa una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 385/1993; ii) sia socio di una società semplice o in nome collettivo; iii) sia socio accomandatario di una società in accomandita semplice o per azioni; iv) sia unico azionista di una società di capitali.

5.5 FASE DELIBERATIVA

Nei casi in cui sia posta in essere un'operazione con un componente del Perimetro Unico che rientri anche nel campo di applicazione dell'art. 136 del D. Lgs. 385/1993 (“TUB”) è previsto che:

- **alla fase pre-deliberativa**, siano applicate le regole definite nel precedente paragrafo 2.6.
- **la deliberazione**, assunta comunque nel rispetto delle previsioni del citato art. 136 del TUB, fornisca adeguata motivazione in ordine all'opportunità ed alla convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché alla ragione di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

Le deliberazioni in questione, inoltre, devono essere assunte all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio Sindacale.

Per tutte le posizioni rientranti nel novero del disposto normativo ex art. 136 TUB non è consentito proporre e quindi deliberare sconfinamenti.

6. OPERAZIONI EX ART. 2391 CODICE CIVILE ED OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini della presente *Policy*, per scelta metodologica, si intendono articolare le situazioni di conflitto di interessi su due livelli, sulla base di una valutazione preliminare di significatività in termini di rischio: **un primo livello** attiene **alle situazioni di conflitto, attuale o potenziale, tra la “Banca” ed i suoi clienti (c.d. “conflitti con la clientela” o “conflitti esterni”)**; **il secondo livello** attiene i c.d. **“conflitti interni” o anche “conflitti funzionali”** che riguardano anomalie di impianto della struttura organizzativa e/o della macchina operativa che ledono i principi gerarchici e della *segregation of duties*.

a) Conflitti con la clientela (o esterni):

si realizzano qualora l'interesse della “Banca” al compimento di un'operazione sia contrario o in conflitto con l'interesse del cliente.

b) Conflitti interni (o funzionali):

chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo (c.d. esponenti aziendali) non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la “Banca” che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, con l'astensione dell'esponente interessato, e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate (art. 136, comma 1, del T.U.B.).

In linea con le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Tit. II - Cap. 3), può affermarsi che nel concetto di “obbligazioni”, a cui si fa riferimento nella citata norma del T.U.B., possano rientrare, oltre a quelle derivanti da atti di compravendita, anche quelle finanziarie e quelle non finanziarie, nelle quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussista, anche in astratto, un potenziale conflitto con l'interesse della “Banca”.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2391 cod. civ, dell'art. 36 dello Statuto Sociale e del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori sono altresì tenuti a riferire al Consiglio ed al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione ad una determinata operazione della Banca precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; in tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società della operazione.

Nelle comunicazioni di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, è presente un apposito richiamo a detta disposizione, con l'invito ai Consiglieri a dare notizia agli altri Amministratori di eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, in relazione ai punti posti all'ordine del giorno dell'adunanza.

Eventuali interessi della specie che dovessero emergere nella fase istruttoria del credito devono essere evidenziati nelle relazioni delle strutture competenti, prima della deliberazione.

Si sottolinea, in ogni caso, che non è possibile classificare a priori l'intera casistica delle fattispecie conflittuali, che non costituisce di per sé un "numero chiuso": ne deriva che una valutazione andrà compiuta, comunque, caso per caso.

A scopo esemplificativo, e ferma restando la responsabilità del singolo Consigliere per gli obblighi derivanti dalla norma, detto vantaggio può derivare anche da rapporti di parentela o stretta vicinanza - pur non rientranti nella sfera dei soggetti connessi alla parte correlata- con le controparti dell'operazione, o da rapporti con le stesse di lavoro dipendente, collaborazione o consulenza professionale continuativa.

6.1 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

I principi comportamentali cui attenersi nella gestione dei conflitti di interesse sono schematizzabili come segue:

a) per i conflitti di interesse con la clientela (o esterni), sia nell'ambito dell'erogazione del credito che in relazione alla prestazione di servizi di investimento, il soggetto in posizione conflittuale deve dichiarare la presenza del conflitto, se ignota altrimenti, astenendosi dalla fase di assunzione di determinazioni concernenti l'operazione in conflitto;

i. se il soggetto in posizione conflittuale è un componente di un Organo a natura collegiale (C. di A. o Comitato Esecutivo), la delibazione preliminare circa l'attualità o mera potenzialità del conflitto è compiuta, senza la partecipazione del soggetto in conflitto, dall'Organo a natura collegiale;

ii. se il soggetto in posizione conflittuale ricopre una carica monocratica, la delibazione preliminare circa l'attualità o mera potenzialità del conflitto è compiuta dal soggetto gerarchicamente sovra-ordinato. La mancata dichiarazione e/o astensione comporterà l'eventuale attivazione di procedimenti sanzionatori interni, secondo i criteri di cui alla normativa aziendale, nonché - laddove ve ne siano gli estremi - l'esposizione ad un'azione di risarcimento per il danno cagionato alla Banca e/o al cliente.

b) per i conflitti di interesse interni o anche funzionali (attuali e/o potenziali):

i. per "attualità" del conflitto di interessi si intende la capacità concreta della situazione così configurabile a procurare un danno economico, patrimoniale, finanziario o anche reputazionale alla "Banca" e ad un soggetto terzo;

ii. per "potenzialità" del conflitto si intende l'astratta idoneità della situazione di innescare cause in grado di tradursi in un danno per la "Banca" o per soggetti terzi. Le situazioni di conflitto "potenziale" sono valutate sulla scorta dei possibili impatti in termini di rischio per l'azienda ed i terzi: conseguentemente, le operazioni in situazione di conflitto di interesse potenziale possono essere compiute esclusivamente qualora vi sia una espressa valutazione in tal senso da parte del soggetto investito del ruolo di deliberarle.

La regola generale è la tempestiva rimozione della situazione di conflitto.

In tale ottica, la “Banca” si impegna ad adottare idonee misure organizzative al fine di assicurare che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La struttura organizzativa deve essere articolata in modo da prevedere la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili con la prevenzione dei conflitti d'interesse. A tal fine, le funzioni titolari di una fase di un processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti dovranno essere attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinte e separate. La separatezza e l'indipendenza funzionale e gerarchica dovrà essere assicurata anche grazie a presidi informatici atti a garantire l'accesso separato degli addetti ai diversi Uffici/archivi della “Banca”.

Alle operazioni in conflitto d'interesse ai sensi del 2391 cc si applica la procedura deliberativa rafforzata prevista per le operazioni poste in essere con parti correlate / collegate; in particolare, si sottolinea la rilevanza: (i) del parere degli amministratori indipendenti, per consentire lo svolgimento del processo decisionale/ deliberativo rafforzato; (ii) dell'astensione dell'esponente aziendale interessato.

La procedura deliberativa con il relativo parere preventivo del Comitato degli Amministratori Indipendenti si applica anche alle operazioni di importo esiguo, nel caso in cui il limite complessivo di operazioni deliberate in presenza di interessi ex art 2391 cc nei riguardi di un Amministratore abbia raggiunto la soglia di alert prevista dal vigente regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Va da sé che, per consentire l'attivazione della procedura deliberativa rafforzata, il Consigliere riferisce al Direttore Generale prima dell'adunanza consiliare in merito alle operazioni ai sensi del 2391 cc, sì da consentire di attivare, nella fase predeliberativa, la predisposizione del parere da parte del Comitato dei Consiglieri indipendenti.

Nel caso in cui il Consigliere espliciti direttamente nel corso della riunione consiliare di essere portatore di interessi ai sensi del 2391 cc, il Consiglio interrompe il processo decisionale, richiedendo il parere al Comitato dei Consiglieri indipendenti.

Sotto il profilo strettamente operativo, per le operazioni da cui scaturiscano situazioni di conflitto di interessi, si statuisce, che le strutture proponenti l'operazione hanno l'obbligo di fornire al Direttore Generale, per una compiuta valutazione, tutti gli elementi informativi circa le principali caratteristiche, le condizioni, le modalità esecutive dell'operazione e l'interesse della “Banca” al compimento dell'operazione stessa e gli eventuali rischi connessi alla sua realizzazione.

La stessa regola è estesa ai conflitti “sopravvenuti”, ad esempio a causa dell'assegnazione ad interim di cariche in situazione conflittuale (ad es. soggetto in posizione di conflitto di interessi, subentrato a soggetto sovraordinato quale supplente, ovvero affidamento ad interim al soggetto in posizione di conflitto di interessi di ruoli che implicano poteri deliberativi sulla materia per la quale è in conflitto).

6.2 SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NEL PROCESSO DEL CREDITO

La presenza di un conflitto di interessi può interferire con la capacità di svolgere attività o assumere decisioni, in modo imparziale, nel migliore interesse della "Banca" e/o del cliente.

Il processo del credito è diviso in sei fasi: istruttoria, delibera, perfezionamento ed erogazione, gestione, monitoraggio e revisione (cfr. Documento sul processo del credito).

I soggetti che partecipano alle fasi di istruttoria, delibera e perfezionamento ed erogazione, potrebbero avere un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata richiesta di affidamento; a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suddetto interesse è presente qualora, nella fase di istruttoria e/o di delibera, l'istruttore/soggetto dotato di poteri delegati in materia di concessione del credito (*id est* Organo delegato) coincida con il soggetto richiedente l'affidamento o la richiesta di affidamento sia stata presentata da una società di cui l'istruttore/Organo delegato sia socio, da un suo stretto familiare o creditore/debitore; in presenza di una delle suddette fattispecie è previsto, a carico dell'istruttore/Organo delegato, un obbligo di astensione e/o di comunicazione.

La comunicazione concernente la presenza di una situazione di conflitto di interessi deve contenere:

- a)** il ruolo attualmente ricoperto (ad esempio addetto fidi di filiale);
- b)** la descrizione dell'operazione;
- c)** i motivi per cui si ritiene che l'operazione possa essere in conflitto di interessi;
- d)** qualsiasi altra informazione utile ai fini dell'esame dell'operazione; in particolare, coloro che effettuano la comunicazione ed i destinatari devono astenersi dal divulgare, tramite mezzi di informazione, quali, a titolo esemplificativo, *internet*, fax, o ogni altro mezzo, notizie, voci, riguardanti la suddetta comunicazione.

In merito alla fase istruttoria, i soggetti preposti devono astenersi dall'eseguire l'istruttoria e comunicare, per iscritto (posta elettronica o fax) e senza indugio, l'esistenza del suddetto conflitto al soggetto gerarchicamente sovra-ordinato, che provvederà ad assegnare l'istruttoria ad altra risorsa; devono, inoltre, astenersi dal formulare il Parere commerciale o dall'effettuare la proposta/apporre il visto, e comunicare, all'interno della pratica di affidamento, le informazioni relative al conflitto di interessi.

In relazione alla fase di delibera, i soggetti aventi poteri deliberativi devono astenersi dall'esercizio dei poteri delegati e comunicare, per iscritto (posta elettronica o fax) e senza indugio, l'esistenza del suddetto conflitto al Responsabile gerarchicamente superiore, che provvederà ad assumere la delibera; qualora il conflitto di interessi coinvolga uno dei componenti degli altri Organi delegati (Direzione Generale) o del Cda, si applicano le norme indicate nel paragrafo **2.6**.

Per quanto riguarda la fase di perfezionamento ed erogazione, in caso di conflitto di interessi gli Uffici competenti devono astenersi dall'eseguire le attività di perfezionamento ed erogazione e comunicare, per iscritto (posta elettronica o fax) e senza indugio, l'esistenza del suddetto conflitto al Responsabile gerarchico, che provvederà ad assegnare le suddette attività ad altra risorsa.

Per quanto riguarda la fase di revisione, si applica quanto già precedentemente previsto per la fase di istruttoria e/o per la fase di delibera.

Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di astensione e/o di comunicazione, il Direttore Generale, con l'eventuale supporto della funzione *compliance*, predisporrà apposita informativa per il Cda.

Le concessioni di credito ai Dipendenti della Banca sono di esclusiva competenza del Comitato Esecutivo, se nominato, e del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto nel Regolamento del Credito. Nessuna facilitazione può essere concessa ai Dipendenti e agli Esponenti Aziendali in materia di sconfinamenti contabili su c/c, di utilizzo di partite illiquide determinate su conti correnti da versamenti di assegni circolari o bancari tratti su altri Istituti o di negoziazione di assegni della stessa natura.

6.3 DISCIPLINA DEGLI INTERESSI DEL PERSONALE PIU' RILEVANTE E DEL RESTANTE PERSONALE

Possono porsi potenziali conflitti di interesse nell'attività professionale svolta dal personale più rilevante, che – anche quando non prevede poteri deliberativi- ha o può avere impatto sul profilo di rischio della Banca. Oltre agli eventuali Amministratori con incarichi esecutivi, al Direttore Generale e ai Vice Direttori Generali, sono considerati “personale più rilevante” i Responsabili della Revisione Interna, della Conformità, della Gestione dei rischi.

Qualora emerga un conflitto di interesse, effettivo o potenziale, in operazioni nell'ambito dell'attività del personale più rilevante come sopra indicato, i soggetti in questione si impegnano a dichiarare le relative situazioni di interesse nelle operazioni al Direttore Generale, il quale provvede a proporre al Consiglio di Amministrazione le soluzioni organizzative più idonee al corretto svolgimento dell'operazione.

Con riferimento all'intero personale, come prescritto nel vigente “Codice Etico” della Banca, ogni dipendente dovrà evitare operazioni in conflitto d'interesse, attivando immediatamente il superiore gerarchico in merito a rapporti d'affari da porre in essere con parenti, diretti o indiretti; deve altresì evitare di svolgere operazioni per proprio conto, per non essere distolto dalle pertinenti attività lavorative giornaliere, o comunque di assumere rischi non compatibili con le proprie capacità finanziarie.

Ogni dipendente è tenuto a trattare con assoluta riservatezza dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi.

6.4 DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE POTENZIALI NELLE OPERAZIONI DI CONCESSIONE DI CREDITO E ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI

Ai sensi della normativa di Vigilanza sulle partecipazioni detenibili dalle banche (Circolare 285/2013), sono ravvisabili potenziali conflitti di interesse:

- nell'eventuale acquisto di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie cui la Banca abbia già concesso forme di finanziamento;

-nell'eventuale concessione di crediti o nell'eventuale effettuazione di altre operazioni finanziarie nei confronti di imprese non finanziarie nelle quali la Banca detenga una partecipazione qualificata (possesso diretto o

indiretto di azioni o quote pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente; possesso che comporti il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa stessa);

- nell'eventuale designazione di rappresentanti della Banca negli organi societari e nelle funzioni direttive di imprese non finanziarie.

È riservata, comunque, al Consiglio di Amministrazione la competenza deliberativa sull'assunzione, dismissione ed ogni altra operazione in materia di partecipazioni, compresa l'eventuale deliberazione di affidamenti alle imprese partecipate, nei limiti della normativa vigente.

Le eventuali procedure di affidamento nei confronti di imprese partecipate saranno svolte secondo quanto previsto nel vigente "Regolamento del credito", per salvaguardarne l'oggettività e per garantire la rispondenza a condizioni di mercato delle relative relazioni creditizie.

Qualora sia necessario nominare rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive di imprese partecipate, la banca designerà soggetti con caratteristiche di professionalità ed esperienza in relazione all'incarico, e di indipendenza rispetto alle funzioni aziendali potenzialmente in conflitto.

6.5 SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO (CFR. REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA - CONSOB DEL 29.10.07)

La "Banca" è autorizzata a svolgere i seguenti servizi ed attività di investimento: collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini, nonché consulenza in materia di investimenti.

Le operazioni in strumenti finanziari che rientrano nell'ambito del conflitto d'interesse sono, a titolo esemplificativo (si sottolinea che l'elenco completo è contenuto nel registro dei conflitti di interesse), le seguenti:

- negoziazione di prodotti finanziari emessi dalla "Banca" stessa (es. obbligazioni)
- distribuzione di polizze assicurative finanziarie e il collocamento di fondi comuni
- operazioni in strumenti finanziari connesse alla prestazione congiunta di più servizi di investimento da parte della "Banca"
- operazioni in strumenti finanziari per le quali la "Banca" percepisca, da un soggetto terzo, commissioni in relazione alla prestazione del proprio servizio (c.d. retrocessione). La presenza di incentivi connessi alla prestazione di servizi o attività di investimento o accessorie, infatti, è una potenziale fonte di conflitti di interesse, in quanto può compromettere l'obbligo da parte della "Banca" di mantenere una condotta equa e professionale nei confronti della clientela.

La "Banca" adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi (cfr. art. 23, comma 1, Regolamento congiunto).

La “Banca” gestisce i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l’affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la “Banca” informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano; le suddette informazioni sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente (cfr. art. 23, comma 3, Regolamento congiunto)

Ove si utilizzino, al fine dell’assolvimento di tali obblighi, moduli o formulari prestabiliti, questi devono recare l’indicazione, graficamente evidenziata, che l’operazione è in conflitto. L’obbligo informativo dovrà essere rispettato non solo al momento della stipulazione del contratto-quadro ma prima di ogni operazione. Qualora il cliente intenda, comunque, concludere l’operazione, l’addetto deve raccogliere la sua firma, a titolo di assenso.

Per la rilevazione dei conflitti d’interesse sono stati esaminati i seguenti punti:

a) *probabilità che la Banca possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente (cfr. art. 24, comma 1, lett.a), Regolamento congiunto)*

Rientrano in quest’ambito di valutazione:

1. Il collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR) emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca, nel caso in cui il finanziamento erogato dall'intermediario sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento, o nell'ipotesi in cui l'intermediario venda la propria partecipazione nell'ambito del collocamento.
2. La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca, o partecipanti in misura rilevante alla Banca o alla società che la controlla nella fase di *grey market*, dalla data di lancio a quella del regolamento del collocamento, in caso di prestazione contemporanea del servizio di collocamento a fermo o con garanzia sia da parte del negoziatore che da parte di società del gruppo. Queste situazioni configurano un conflitto riconducibile alla lettera a) qualora il finanziamento erogato dall'intermediario sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento o nell'ipotesi in cui l'intermediario venda la propria partecipazione nell'ambito del collocamento.
3. La gestione di portafogli, che preveda l'adesione a collocamenti di strumenti finanziari emessi da società finanziate/partecipate in misura rilevante dalla Banca, qualora il finanziamento erogato dall'intermediario sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento o nell'ipotesi in cui l'intermediario venda la propria partecipazione nell'ambito del collocamento.

Per i punti sopraelencati, non essendo state rilevate circostanze della specie nell’operatività della banca, non si evidenziano possibili conflitti di interesse in capo alla stessa.

b) *Esistenza di un interesse della Banca distinto da quello del cliente medesimo nel risultato del servizio prestato al cliente (cfr. art.24, comma 1, lett. b), Regolamento congiunto)*

Rientrano in quest'ambito di valutazione:

1. Il collocamento con sottoscrizione a fermo o garantita di strumenti finanziari, a prescindere dal fatto che l'emittente appartenga al medesimo gruppo, ovvero sia un terzo.
2. Il collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR) emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca o da società del gruppo.
3. Il collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR) emessi da soggetti partecipanti in misura rilevante alla banca o alla società che la controlla.
4. Il collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR) emessi da società del gruppo.
5. La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione.
6. La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari emessi da società appartenenti al medesimo gruppo.
7. La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca o da una società del gruppo/partecipanti in misura rilevante alla banca o alla società che la controlla nella fase di *grey market*, dalla data di lancio a quella del regolamento del collocamento, in caso di prestazione contemporanea del servizio di collocamento a fermo o con garanzia sia da parte del negoziatore che da parte di società del gruppo.
8. La gestione di portafogli, che preveda l'investimento in strumenti finanziari di propria emissione, emessi da società appartenenti al medesimo gruppo, da terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca o da una società del gruppo/partecipanti in misura rilevante alla banca o alla società che la controlla.
9. La gestione di portafogli, che preveda l'utilizzo dei negoziatori di gruppo.
10. La gestione di portafogli, che preveda l'investimento in strumenti finanziari emessi da società per le quali l'impresa di investimento svolge contestualmente attività di consulenza.
11. Il collocamento semplice di strumenti finanziari di propria emissione.

Per i punti da 2. a 10. sopraelencati, non essendo state rilevate circostanze della specie, non si evidenziano possibili conflitti di interesse; in particolare, si evidenzia che la Banca non presta il servizio di gestione di portafogli della clientela. Per i punti 1. e 11. si rileva l'esistenza di un possibile conflitto di interesse.

c) presenza in capo alla Banca, di incentivi finanziari a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato, con possibile disparità di trattamento della clientela (cfr. art.24, comma 1, lett. c), Regolamento congiunto)

Rientrano in questo ambito di valutazione:

1. Il collocamento semplice, ovvero con sottoscrizione a fermo o garantita, di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi a favore dei quali vengono prestati altri servizi/attività (quali la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse; servizi connessi all'emissione e collocamento di strumenti finanziari e, cioè, il servizio di sponsor, listing, partner, specialista, market maker).
2. Il collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR) emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca.
3. Il collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR) emessi da soggetti partecipanti in misura rilevante alla banca.

Per i punti sopraelencati, non essendo state rilevate circostanze della specie, non si evidenziano possibili conflitti di interesse.

d) Eventualità che la Banca svolga la stessa attività del cliente, intendendosi come tale non la stessa attività professionale del cliente, bensì la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato al cliente;

Al riguardo, per "stessa attività" si intende la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato al cliente. Pertanto, la Banca si troverebbe in tale situazione di conflitto di interessi, qualora svolgesse in conto proprio la stessa attività svolta anche per conto del cliente nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento.

Sono quindi riconducibili a tale tipologia di conflitto di interessi la prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un'attività di *proprietary trading* avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari.

In tal caso, infatti, gli interessi dell'intermediario connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di *proprietary trading* potrebbero influenzare le scelte di investimento effettuate dall'intermediario stesso per conto dei clienti gestiti.

Per il punto di cui trattasi, non essendo state rilevate circostanze della specie, non si evidenziano possibili conflitti di interesse.

e) Eventualità che la Banca possa ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio (cfr. art.24, comma 1, lett. e), Regolamento congiunto).

Questa tipologia di conflitto di interessi consiste nella eventualità che l'impresa di investimento riceva da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione al servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle spese normalmente fatturate per tale servizio. Tale ipotesi si intende riferita esclusivamente agli incentivi diversi da quelli *standard*, cioè da quelli normalmente previsti dalla prassi di mercato a fronte di determinate attività.

Per il punto di cui trattasi, non essendo state rilevate circostanze della specie, non si evidenziano possibili conflitti di interesse.

Con riferimento al dettaglio delle attività di gestione delle situazioni di conflitto d'interesse determinate dal *collocamento con sottoscrizione a fermo o garantita di strumenti finanziari*, la Banca effettua le attività di seguito riportate:

- segnala per iscritto al cliente, all'atto del collocamento, l'esistenza del conflitto di interesse di cui trattasi;
- si impegna ad assumere un comportamento di neutralità rispetto al collocamento dei titoli della specie, equiparandolo in termini di evidenziazione agli altri strumenti collocati nel proprio catalogo prodotti;

- si impegna a non collegare l'esito del collocamento dei titoli della specie a sistemi di incentivazione interna.

Ciò posto, si ritiene, comunque, che le predette misure organizzative non evitino con ragionevole certezza un potenziale pregiudizio agli interessi dei clienti. La Banca, pertanto, fornisce alla clientela, al momento dell'apertura del rapporto titoli, apposita avvertenza (*disclosure*) e all'atto dell'effettuazione dell'operazione, segnala che la stessa genera un conflitto di interesse, oggetto di apposita *disclosure*.

Con riferimento al dettaglio delle attività di gestione delle situazioni di conflitto d'interesse determinate dal *collocamento semplice di strumenti finanziari di propria emissione* – la cui natura, semplicità strutturale e agevole confrontabilità con i tassi di mercato fanno ragionevolmente presumere che il conflitto di interesse insito nell'attività di collocamento di cui trattasi non si traduca in un pregiudizio per gli interessi dei clienti - la Banca provvede a:

- segnalare per iscritto al cliente, all'atto del collocamento, l'esistenza del conflitto di interesse di cui trattasi per tutte le tipologie di strumenti di propria emissione;
- esplicitare, nel caso di emissione di prestiti obbligazionari, la presenza di conflitto di interesse nel relativo prospetto informativo che deve essere consegnato al cliente all'atto del collocamento.

Per la gestione di eventuali conflitti di interessi in capo a singoli soggetti *rilevanti*¹², la Banca:

- impedisce o controlla lo scambio di informazioni tra i soggetti *rilevanti* coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando tale scambio possa ledere interessi di uno o più clienti;
- garantisce la vigilanza separata dei soggetti *rilevanti* le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- elimina ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti *rilevanti* che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- impedisce o limita l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto *rilevante* (cfr. art. 25, comma 4, lett. d), Regolamento congiunto), di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- impedisce o controlla la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto *rilevante* a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

I soggetti *rilevanti* e, in particolare, gli amministratori, i sindaci ed i componenti della Direzione Generale **non devono**:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (cfr. art. 184, comma 1, lett. a), del T.U.F.)

¹² Sono soggetti rilevanti: i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari della "Banca"; ii) dipendenti della "Banca", nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della "Banca" e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della "Banca"; iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla "Banca" sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della "Banca".

- comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (cfr. art. 184, comma 1, lett. b), del T.U.F.)
- raccomandare o indurre altri, sulla base di informazioni privilegiate, al compimento di operazioni di acquisto, vendita o di altre operazioni (cfr. art. 184, comma 1, lett. c), del T.U.F.)
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- effettuare, durante l'orario di lavoro, operazioni con una finalità diversa dalla semplice attività di investimento del patrimonio personale ovvero che possano incidere negativamente sull'espletamento della loro attività lavorativa e dei loro impegni contrattuali;
- accettare direttamente dai clienti procure, deleghe o incarichi, ai fini della stipulazione di contratti o effettuazione di operazioni su strumenti finanziari anche per conto corrente, per loro conto, se non previa autorizzazione del Consiglio di effettuare, in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio ma per conto di terzi ovvero ancora per interposta persona, operazioni su strumenti finanziari, a fronte di una contropartita, corrisposta dagli investitori;
- essere cointestatari con i Clienti per contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari o servizi di investimento; tale previsione è derogabile esclusivamente qualora l'operatore che concretamente effettui le operazioni afferenti tali rapporti sia diverso dall'operatore cointestatario, ove ciò non sia possibile, è necessario che l'operatore informi della circostanza la Direzione Generale affinché valuti il rischio di conflitto di interesse nei confronti della Banca e assuma le misure organizzative del caso – es. trasferimento del rapporto presso diversa filiale – qualora ravvisi che tale rischio sia alto;
- ricevere da terzi utilità sotto forma di denaro, beni o servizi diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per tali attività che, in ragione della natura o dell'entità possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi dei clienti o della "Banca";
- ritardare di informare, tenuto conto delle circostanze, gli altri componenti del C. di A., il C. di A., gli altri componenti del Collegio Sindacale o i propri superiori gerarchici delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della "Banca" (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) e di ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti situazioni di convenienza personale, rispettando le decisioni assunte in proposito dai suddetti Organi aziendali o superiori gerarchici.

Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i promotori finanziari ed i collaboratori della "Banca" non possono utilizzare informazioni confidenziali ricevute dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione delle proprie funzioni per effettuare operazioni personali, anche per interposta persona.

Nei rapporti con la "Banca" i soggetti di cui sopra possono compiere operazioni in strumenti finanziari per proprio conto esclusivamente secondo le modalità procedurali previste per la normale clientela e nel rispetto della presente normativa interna.

In particolare, la Banca adotta il "Codice di comportamento interno" che definisce le regole di comportamento cui devono attenersi i dipendenti, i collaboratori, i promotori finanziari ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori.

6.4 CENSIMENTO DEI SOGGETTI

La Segreteria e Affari Generali provvede al censimento dei soggetti che risultino ricadere nelle fattispecie previste dall'art. 2391 del codice civile, desumendo le informazioni necessarie dalla modulistica compilata a cura degli esponenti aziendali, così come declinato nel precedente paragrafo 2.4.

6.5 PROCEDURE DELIBERATIVE

In tutti i casi ricadenti nell'applicazione dell'art. 2391 del codice civile si applicano le previsioni di cui al paragrafo 2.6

ALLEGATI

- 1. Scheda per la rilevazione Elenco dei Soggetti rilevanti della Banca**
- 2. Scheda Censimento (da recuperare rispetto al censimento prospettato dalla Procedura informatica)**
- 3. Codice etico /di comportamento**

.....